



di che trattasi rientra tra quelle consentite dalla legge regolatrice dell'G.N.A., sia per quanto concerne la concessione del mutuo garantito da pegni su azioni, sia per quanto riguarda l'acquisto di azioni, che potrà essere deciso dall'G.N.A. tre mesi prima della scadenza del triennio di durata del mutuo: ma dovrà essere autorizzata dai Ministri vigilanti, ai sensi del n° 14 dell'art. 13 della legge 29 aprile 1923, n° 966. -

Se il Comitato ritenga di autorizzare la concessione del mutuo nei termini suesposti, si dovrà pertanto richiedere ai Ministri del Tesoro e dell'Industria la particolare autorizzazione prevista dalla legge suddetta.

Per quanto d'altronde concerne lo acquisto delle azioni, che potrà essere concretato per decisione da adottarsi dallo G.N.A. tre mesi prima della scadenza del triennio di durata del mutuo, dovrà essere ovviamente in quel momento rinnovata la richiesta di autorizzazione -